

Decreto federale concernente provvedimenti temporanei contro la desolidarizzazione nell'assicurazione contro le malattie

Modificazione del 7 ottobre 1994

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 aprile 1994¹⁾,
decreta:

I

Il decreto federale del 13 dicembre 1991²⁾ concernente provvedimenti temporanei contro la desolidarizzazione nell'assicurazione contro le malattie è modificato come segue:

Art. 2 Costi amministrativi delle casse malati

¹ Le casse malati devono limitare i costi amministrativi dell'assicurazione contro le malattie alle esigenze della gestione economica.

² Il Consiglio federale può emanare disposizioni tendenti a limitare i costi amministrativi. A tal fine si riferisce in particolare all'evoluzione generale dei prezzi e dei salari.

³ Se i costi amministrativi di una cassa sono aumentati oltre i limiti consentiti, i sussidi federali sono di massima ridotti.

Art. 4 Riduzione dei premi

¹ I Cantoni accordano agli assicurati di condizione economica modesta riduzioni di premi per l'assicurazione di base della cura medica e dei medicinali. A tal fine utilizzano i sussidi della Confederazione e dei Cantoni di cui ai capoversi 2-4.

² La Confederazione mette ogni anno a disposizione dei Cantoni un importo di 100 milioni di franchi attinto dai mezzi generali della Confederazione, destinato a finanziare le riduzioni dei premi. Il Consiglio federale stabilisce la quota di ogni Cantone secondo la popolazione residente e la capacità finanziaria. Può anche prendere in considerazione il premio medio per l'assicurazione di base della cura medica e dei medicinali di ogni Cantone.

¹⁾ FF 1994 II 753

²⁾ RS 832.112

³ Per ottenere i sussidi della Confederazione di cui al capoverso 2, i Cantoni devono completare i sussidi federali fornendo i seguenti contributi per finanziare le riduzioni dei premi:

- a. Cantoni di forte capacità finanziaria: il triplo del contributo federale;
- b. Cantoni di media capacità finanziaria: il doppio del contributo federale;
- c. Cantoni di debole capacità finanziaria: l'equivalente del contributo federale.

⁴ In virtù dell'articolo 8 capoverso 4 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale, la Confederazione mette inoltre a disposizione dei Cantoni 500 milioni di franchi all'anno destinati a finanziare la riduzione dei premi. Tale importo è ripartito fra i Cantoni giusta il capoverso 2. I Cantoni utilizzano l'importo loro assegnato a titolo supplementare ai contributi giusta i capoversi 2 e 3 per la riduzione dei premi nell'assicurazione di base della cura medica e dei medicinali ai sensi del capoverso 1.

⁵ Ogni Cantone stabilisce le riduzioni di premi di modo che i sussidi annui della Confederazione e del Cantone siano di massima utilizzati integralmente. L'eventuale saldo va riportato all'anno seguente.

⁶ Fatte salve le disposizioni cantonali in materia, i Cantoni non possono obbligare le casse a collaborare con essi senza averne ottenuto l'accordo. Tuttavia, a domanda degli organi cantonali competenti, le casse forniscono gratuitamente le informazioni e i documenti necessari per stabilire la riduzione dei premi.

⁷ Il Governo cantonale può decretare un ordinamento provvisorio se le disposizioni cantonali definitive non possono essere promulgate tempestivamente.

Art. 7 cpv. 4

⁴ La durata di validità del presente decreto è prorogata sino all'entrata in vigore della revisione della legge federale sull'assicurazione contro le malattie¹⁾, ma al più tardi sino al 31 dicembre 1996.

II

¹ Il presente decreto, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.

² Entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Consiglio nazionale, 7 ottobre 1994

Il presidente: Gret Haller

Il segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 7 ottobre 1994

Il presidente: Jagmetti

Il segretario: Lanz

Data di pubblicazione: 18 ottobre 1994¹⁾

Termine di referendum: 16 gennaio 1995

6685

Decreto federale concernente provvedimenti temporanei contro la desolidarizzazione nell'assicurazione contro le malattie Modificazione del 7 ottobre 1994

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1994
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	41
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	18.10.1994
Date	
Data	
Seite	1685-1687
Page	
Pagina	
Ref. No	10 117 951

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.